

FOGLIO INFORMATIVO

Redatto ai sensi delle disposizioni di cui alla Delibera CICR 04.03.2003 e successivo provvedimento di attuazione della Banca d'Italia 29.07.2003

INFORMAZIONI SULL'INTERMEDIARIO <u>FIN SOLUTION ITALIA S.P.A.</u> Denominazione sociale: Fin solution Italia S.p.A. C. F./P.IVA/Isr. Reg. Imp. RA: 05210220967 Sede legale: Monza (MI), Via Italia, 28 Capitale Sociale: € 600.000,00 interamente versato N. Iscr. U.I.C. 40209 ABI: 334797 Riserve risultanti dall'ultimo bilancio € 59.135	DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO TERZO CHE HA MESSO IL CLIENTE IN RELAZIONE CON L'ISTITUTO (Denominazione/Nome/Sede/ AAF-MC- Num. Iscr. U.I.C.)
--	--

PRESTITO contro CESSIONE del QUINTO DELLA PENSIONE

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELL'OPERAZIONE

Cessione del Quinto: Particolare prestito personale a tasso fisso per l'intera durata del prestito, estinguibile mediante cessione pro-solvendo di quota della pensione mensile cui il mutuatario abbia diritto. Il prestito è regolato dall'art. 1260 e seguenti c.c., dal T.U. 05.01.1950 n. 180 e successivo Regolamento. Le rate mensili di ammortamento del prestito vengono trattenute dalla pensione del mutuatario ad opera dell'Ente, Fondo o Istituto di Previdenza, Società o Cassa Pensione, Assicurazione (anche privati), debitore ceduto o Amministrazione terza ceduta (per brevità, Amministrazione) che ne effettua diretta rimessa all'Intermediario cessionario. L'operazione deve essere assistita da garanzia assicurativa contro il rischio morte.

Polizze assicurative: Le Polizze accessorie al prestito, ovvero le garanzie rilasciate dall'I.N.P.D.A.P. e dalle F.F.S.S. per i dipendenti, assicurano l'Istituto mutuante per il rischio della morte assicurando il rimborso all'Intermediario del capitale mutuato non ancora scaduto al momento dell'evento. La morte del mutuatario estingue il debito. Per le condizioni contrattuali di assicurazione, generali e particolari, si rimanda ai fogli informativi delle Compagnie di Assicurazione.

Offerta fuori sede: I contratti possono essere conclusi mediante l'intervento di operatori commerciali, Intermediari finanziari, Agenti o Mediatori Creditizi, i quali operano in autonomia e non agiscono e tantomeno rappresentano l'intermediario, potendo il Cliente rivolgersi direttamente alla nostra Società. L'intervento di questi operatori, che possono essere Intermediari Finanziari, Agenti in attività finanziaria o Mediatori Creditizi, comporta il costo aggiuntivo dell'offerta fuori sede. Si evidenzia che gli Intermediari, gli Agenti e i Mediatori Creditizi con noi convenzionati, per motivi di trasparenza e di calcolo dei tassi complessivi, vengono da noi remunerati per conto del Cliente, per cui nessun corrispettivo deve essere loro versato direttamente. L'attività degli Intermediari degli Agenti e dei Mediatori comporta, oltre l'opera mediativa che dà loro diritto alla provvigione, anche lo svolgimento di tutte le attività di servizio e di acquisizione della numerosa documentazione amministrativa necessaria per attivare il prestito nello schema della Cessione. Per questi motivi spesso i compensi per gli indicati operatori assumono una certa consistenza relativamente al capitale erogato. Finsolution Italia S.p.A. fa presente che la determinazione delle indicate provvigioni dipende dai rapporti tra il Cliente e l'Intermediario, l'Agente o il Mediatore, poiché le Convenzioni stipulate dalla società impongono soltanto dei massimi applicabili e consiglia quindi il Cliente di negoziare con gli indicati operatori le provvigioni stesse.

Gli Intermediari, Agenti in Attività finanziaria e i Mediatori Creditizi con noi convenzionati debbono compiutamente qualificarsi al Cliente esibendo la documentazione attestante la loro qualità.

Estinzione anticipata: Finsolution Italia evidenzia la particolare onerosità dell'eventuale estinzione anticipata del prestito di cessione, anche per il caso di rinnovo, poiché le somme indicate alle lettere B), C), D), E), F), del prospetto Condizioni economiche del contratto, pagate dal Cliente in un'unica soluzione al momento dell'erogazione per costi ed oneri di attivazione, non potranno essere rimborsate, poiché le stesse sono state corrisposte per servizi resi e diritti di terzi intervenuti (Intermediari, Agenti, Mediatori, Compagnie Assicurative, oneri fiscali etc.) e non sono recuperabili dall'Istituto finanziario. Conseguentemente il mutuatario godrà esclusivamente dell'abbuono degli interessi nominali sul capitale (TAN) indicato in contratto, per il periodo di rateazione non goduto.

Durata: Il prestito di cessione, è rimborsabile in rate mensili per periodi di ammortamento compresi tra i 24 e i 120 mesi.

Informazioni sul soggetto erogante: Le operazioni di finanziamento possono essere eseguite dalla nostra società anche in qualità di mandataria di istituti bancari con noi convenzionati; inoltre i contratti di prestito o i relativi crediti possono essere ceduti ad Istituti bancari o Società Finanziarie abilitate. L'eventuale cessione del contratto sarà efficace nei confronti del cedente e dell'Amministrazione. Resta espressamente esclusa per il cliente la possibilità di cedere il contratto, nonché i diritti anche parziali derivanti dal medesimo.

Anticipazioni: Il Cliente, quale servizio accessorio al finanziamento e salve opportune valutazioni dell'Intermediario, può ottenere un'anticipazione sul finanziamento che verrà erogato sotto forma di prestito personale.

Tempi di erogazione: L'importo costituente il netto ricavo del prestito sarà erogato successivamente all'ottenimento di benestare / nulla osta da parte dell'amministrazione, ovvero all'evidenza dell'avenuto pagamento della prima quota di rimborso previsto dal piano di ammortamento contrattuale nel caso di cessione, comunque, solo quando l'intermediario sarà in possesso di tutta la documentazione propedeutica al prestito e ne avrà verificato la regolarità.

CONDIZIONI ECONOMICHE DELL'OPERAZIONE

Tasso nominale annuo massimo (T.A.N.) del 4,00% a scalare mensilmente, in misura fissa per l'intera durata del prestito. Gli interessi per la remunerazione del capitale sono corrisposti alle banche dall'Intermediario per la utilizzazione delle relative risorse. Il prestito viene concesso all'interesse nominale annuo nella misura massima sopraindicata, ovvero al minore interesse che sarà convenuto in sede di istruttoria.

Commissioni Finsolution Italia S.p.A.: (massimo) 17%.

La commissione bancaria e dell'intermediario comprende la remunerazione dell'attività imprenditoriale e le prestazioni, quali l'istruttoria, l'esame della documentazione, la deliberazione e la successiva amministrazione del mutuo per l'intera durata dell'ammortamento, l'elaborazione dei dati anche in funzione delle leggi 197/91 e 108/96, i costi per l'acquisizione della provvista, per la copertura, anche in via aleatoria, delle perdite finanziarie per la differenza di valuta tra erogazione e decorrenza dell'ammortamento, per l'eventuale ritardo di adeguamento dei tassi nel periodo di preammortamento, per le garanzie prestate al sistema bancario sulla puntuale riscossione delle quote, ed ogni altro adempimento connesso all'esecuzione del contratto.

Provvigioni Agente/Mediatore intervenuti ed eventuale Intermediario Finanziario mandataro di Finsolution Italia, **massimo 21%**.

Le provvigioni dovute alla rete commerciale esterna, comprendenti anche eventuali Intermediari Finanziari mandataro di Finsolution Italia S.p.A., sono calcolate nella misura percentuale del capitale lordo mutuato, convenuta liberamente dal Cliente con l'Agente/Mediatore alla cui organizzazione il mutuatario ha inteso discrezionalmente di rivolgersi nell'ambito dei limiti massimi indicati nel prospetto. Le provvigioni sono corrisposte per: 1) ricercare ed attivare la soluzione finanziaria di interesse del cliente, definita con il presente contratto; 2) per concorrere all'attività istruttoria del prestito; 3) per la definizione dei relativi rapporti contabili; 4) per assistere il cliente sino all'erogazione del prestito ed alla ricezione dell'assegno corrispondente; 5) per ogni altra attività di servizio e di acquisizione documentale prestata.

Spese Max € 680,00 per le spese postali, di notifica e registrazione (se eventualmente eseguita), nonché per le eventuali spese di riscossione se imposte dall'amministrazione. Le spese indicate, sostenute o da sostenersi nel corso del contratto, comprendono anche l'invio dei rendiconti periodici.

Costi assicurativi (o garanzia INPDAP o FFSS (come da loro tariffe) o Compagnia Assicurative, salvo sovra-premi stabiliti discrezionalmente dall'Assicuratore in dipendenza del maggior rischio assunto.

Sono i premi anticipatamente dovuti per le polizze di assicurazione in virtù delle quali l'Istituto mutuante ha ottenuto la copertura del rischio vita, per il rimborso del capitale mutuato per la cessione. L'importo dei premi è stabilito dalle tariffe delle compagnie assicurative e comunque nei limiti massimi indicati nel sopraesteso prospetto.

NETTO RICAVO: l'importo erogato è pari al capitale lordo mutuato con la detrazione degli oneri indicati nei precedenti capi e l'eventuale deduzione della somma da corrispondere per l'estinzione di precedenti prestiti, se necessaria.

TAEG (max) 35% secondo il costo delle polizze assicurative che può variare in ragione dell'età dell'assicurato e della durata del finanziamento;

TEG (max) al tasso soglia stabilito dalla Banca d'Italia in funzione della Legge 108/96 vigente al momento della stipula del contratto;

Valuta applicata per la decorrenza del finanziamento: giorno dell'erogazione del prestito;

Interessi di mora: in misura pari al Tasso Annuo Nominale stabilito in contratto;

Commissioni su eventuale anticipo: (dovute soltanto in caso di richiesta di pre-finanziamento: TEG alla voce prestiti personali ed altri finanziamenti effettuati alle famiglie da intermediari non bancari);

Estinzione anticipata (commissioni): (max) 1% ;

Il tasso annuo nominale (T.A.N.) è calcolato a scalare sul capitale lordo mutuato considerando l'anno solare composto di dodici mesi uguali.

I valori sono indicati nelle loro entità massime e quelli percentuali sono applicati sul capitale lordo mutuato.

PRINCIPALI CLAUSOLE CONTRATTUALI

Le principali condizioni sotto riportate sono coerenti con la redazione dei singoli contratti.

• **CESSIONE:** Con il contratto di Cessione (art. 1260 e seg. cc., T.U. 05.01.1950 e succ. reg.) il Cliente si dichiara debitore, a titolo di mutuo, nei confronti del Cessionario dell'importo complessivo risultante dal capitale erogato e dagli oneri di attivazione del prestito indicati nel precedente quadro "Condizioni economiche".

• **RIMBORSO del CAPITALE LORDO:** il cliente si obbliga a restituire l'intero capitale lordo mediante cessione delle quote della sua pensione pro-solvendo, conferendo all'amministrazione il mandato irrevocabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 1723 2° comma c.c.

• **QUOTE MENSILI:** la misura della quota di pensione ceduta non può essere superiore ad 1/5 del suo ammontare netto. Le quote saranno tutte uguali, mensili e consecutive, comprensive delle quote di ammortamento del capitale e degli interessi.

• **ONERI e SPESE:** l'interesse nominale, le commissioni, le spese ed ogni altro onere, come indicati nel quadro "CONDIZIONI ECONOMICHE" saranno trattenute anticipatamente al momento dell'erogazione.

• **TRATTENUTE IN PRESENZA DI RINNOVO:** nel caso di stipulazione del contratto di cessione per rinnovo di precedente prestito, la mutuante potrà trattenere la somma necessaria per l'estinzione obbligatoria o facoltativa, se richiesta dal Cliente, per estinguere il precedente prestito.

• **AMMINISTRAZIONE TERZA CEDUTA:** per effetto della cessione, l'amministrazione obbligata alla corresponsione di una tantum o di un assegno continuativo, anche di natura previdenziale o di quiescenza dalla quale dipende il mutuatario, sarà obbligata a norma di legge e, per quanto possa occorrere, anche per volontà del Mutuatario medesimo, a prelevare mensilmente la quota ceduta (nella misura che sarà convenuta), a decorrere dal mese successivo alla notifica del presente atto, ed a versarla, entro il giorno 10 di ogni mese, al cessionario.

• **INTERESSI DI MORA:** in caso di mancato o ritardato pagamento di rate mensili del prestito, verranno applicati gli interessi di mora in misura pari al tasso di interesse nominale annuo (TAN) applicato al prestito.

• **PRIVACY:** ai fini del trattamento dei dati personali l'Intermediario richiede il consenso al trattamento ed alla diffusione dei dati personali, anche sensibili, nonché la facoltà della loro comunicazione e cessione ai sensi del D.Lgs. 196/2003.

• **RECESSO:** E' concesso al Cliente il diritto di recesso, da esercitarsi senza penalità, entro e non oltre il termine di 15 gg. dalla data di ricezione da parte del Cedente del contratto sottoscritto dalla Cessionaria, a mezzo raccomandata R.R. da inviare a Finsolution Italia S.p.A. all'indirizzo indicato in epigrafe. Il recesso, nel caso di cessione può avere efficacia a condizione che siano state rimborsate le eventuali anticipazioni corrisposte da Finsolution Italia S.p.A.

NOTA SULLE CONDIZIONI GENERALI DEI CONTRATTI.

1. Nel caso di cessione nell'ipotesi di riduzione, per qualsiasi causa, della pensione mensile, ferme restando le pattuizioni afferenti le coperture assicurative, si applicheranno le disposizioni degli artt. 35 e 55 del D.P.R. 05.01.1950 n. 180, in via analogica anche per le cessioni di dipendenti non pubblici.

2. Nel caso di passaggio ad altro Ente, Istituto Previdenziale, il cedente autorizza il cessionario a notificare il contratto di cessione alla nuova amministrazione affinché questa operi sulla pensione mensile o assegno che gli corrisponderà la ritenuta della quota mensile oggetto di cessione fino all'estinzione del prestito. Tutte le spese, gli oneri e le perdite di valuta a cui il cessionario potrà eventualmente andare incontro per la notifica e per il fatto stesso del trasferimento saranno a carico del cedente.

3. Le spese, le tasse di bollo e di registro del presente atto, sia all'atto dell'eventuale registrazione che successivamente, anche in via supplementare, nonché la rivalsa per gli oneri erariali e le spese postali e di notifica, sono a carico del mutuatario, il quale, nel caso di cessione autorizza preventivamente l'Amministrazione a trattenere e versare alla mutuante le somme che a tale titolo gli venissero richieste. La trattenuta dovrà essere operata anche in eccedenza del quinto.

4. Il mutuatario non potrà richiedere il versamento degli importi previsti dal finanziamento se prima, o contestualmente, non saranno forniti da lui tutti gli atti ed i documenti necessari per la validità e la garanzia dell'operazione di cessione, se non sarà rilasciato il benessere da parte dell'amministrazione.

5. A garanzia del finanziamento, su richiesta della Mutuante, il Cliente si impegna ad emettere all'ordine della Mutuante un titolo cambiario con scadenza in bianco valorizzabile per un importo non superiore alla retribuzione ceduta globale ceduta per i casi di inadempimento del debitore ceduto e di decadenza dal beneficio del termine.

6. Ad ogni fine, ivi compresa la notifica degli atti giudiziari, il mutuatario dichiara la propria residenza corrispondente a quella indicata in contratto, impegnandosi a comunicare ogni eventuale successiva variazione.

7. L'Intermediario fornisce per iscritto al Cliente alla scadenza del contratto e comunque almeno una volta l'anno, una comunicazione analitica sullo svolgimento del rapporto.

8. In deroga all'art. 190 c.c. la Mutuante è autorizzata ad agire in via principale, anziché sussidiaria per il recupero del suo credito sui beni personali del coniuge coobbligato;

9. Il mutuatario gode della facoltà di recedere dal contratto senza penalità e senza possibilità di patto contrario nei termini di legge.

10. La mutuante si riserva la facoltà di variare anche in senso sfavorevole al cliente, i prezzi e le condizioni di contratto qualora sussista un giustificato motivo. Le modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali dovranno essere preventivamente comunicate al cliente con i tempi e le modalità previsti dall'art. 118 del D. Leggs. 01/09/93 n. 385 e successive modifiche, ferma la facoltà di recesso del cliente secondo i termini e le modalità previste dal medesimo articolo

11. Competente per la definizione di eventuali reclami è l'Ufficio reclami dell'Intermediario da contattare nei modi indicati in contratto.

12. Ogni controversia che abbia ad oggetto l'interpretazione, l'esecuzione, la validità o la risoluzione del presente contratto sarà devoluta alla competenza dell'autorità giudiziaria ove ha sede la Mutuante.

LEGENDA

- **Capitale erogato:** la somma che l'intermediario mette a disposizione del cliente a titolo di prestito e che comprende quanto effettivamente corrisposto al cliente medesimo e quanto pagato per suo conto in dipendenza degli oneri di attivazione del prestito stesso.
- **Cessione pro solvendo:** indica il negozio giuridico mediante il quale viene ceduto il credito in luogo del pagamento ma il cedente non è liberato della sua obbligazione sin quando il debito non sia estinto;
- **Ammortamento:** indica il piano di rimborso del capitale e degli accessori;
- **T.A.N.:** (Tasso nominale annuo): il tasso di interesse che remunera il capitale erogato;
- **T.E.G.:** (Tasso Effettivo Globale) è l'indicatore espresso ai fini della L. 108/96 (norme antiusura) che considera tutti gli oneri finanziari, di commissioni e spese del contratto con esclusione del costo delle Polizze Assicurative e degli oneri erariali per esplicita disposizione delle relative norme. Il TEG dei contratti non può superare il cd "Tasso Soglia" ovvero il TEGM (Tasso effettivo globale medio) aumentato della metà, pubblicato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze per il trimestre in cui è stipulato il contratto.
- **T.A.E.G.:** (Tasso effettivo annuo globale) è l'indicatore espresso in funzione delle norme sulla trasparenza di cui al D. LGS 385/93 T.U. Bancario, per evidenziare il costo complessivo di interessi ed oneri sostenuti o da sostenersi per l'attivazione del contratto di finanziamento. Il tasso è disponibile per il cliente onde possa verificare ed, eventualmente paragonare, le condizioni economiche del contratto proposto con quelle di diverse soluzioni finanziarie. Nel TAEG sono sempre esclusi gli oneri erariali.
- **I.S.C.** è l'indicatore sintetico del costo dell'operazione;
- **Interessi di mora:** gli interessi suppletivi dovuti dal cliente al fronte di ritardi nel pagamento del finanziamento erogato;
- **Commissioni finanziarie (o bancarie):** corrispettivi dell'Intermediario, dovuti per i suoi interventi professionali e per la cura degli adempimenti legati all'operazione;
- **Spese:** costi sostenuti dall'Intermediario per l'espletamento delle attività inerenti la gestione del contratto;
- **Intermediario finanziario:** soggetto iscritto nell'elenco generale di cui all'art. 106 T.U. bancario, tenuto dall'U.I.F. della Banca d'Italia svolgente attività finanziarie.
- **Agente in attività finanziaria:** soggetto iscritto nell'analogo Elenco professionale tenuto presso l'U.I.F. della Banca d'Italia che propone i prodotti finanziari dell'Intermediario e può, se munito di procura, sottoscrivere i relativi contratti;
- **Mediatore Creditizio:** il soggetto iscritto nell'analogo Albo professionale tenuto presso l'U.I.F. della Banca d'Italia che mette in relazione, anche mediante attività di consulenza, le Banche e gli Intermediari Finanziari con la clientela, senza essere legato ad alcuna delle parti e rimanendo terzo rispetto alle stesse.
- **Commissioni all'Intermediario Agente o Mediatore:** corrispettivo per l'attività di Intermediario, di Agente o Mediatore.

Copia del presente avviso è stata consegnata al Sig. _____

In data _____ (Sottoscrizione per ricevuta) _____

Per autentica della sottoscrizione (l'Agente o il Mediatore Creditizio) _____